



*Procura della Repubblica presso il Tribunale
Parma*

Direttiva n. 21/2023

Ai Magistrati (togati ed onorari)
Al Questore - Parma
Al Comandante Provinciale CC - Parma
Al Comandante Provinciale GdF - Parma
Al Dirigente Polizia Stradale - Parma
Al Dirigente della Polizia Ferroviaria - Parma
Al Comandante della Sezione di Polizia Postale e delle Comunicazioni - Parma
Ai Responsabili delle Aliquote di PG di PdS, CC, GdF - Sede
Al Comandante della Polizia Penitenziaria - Parma
Al Comandante della Polizia Provinciale - Parma
Al Comandante della Polizia Municipale - Parma
Ai Comandanti della Polizia Municipale dei Comuni di
Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Borgo Val di Taro, Busseto-Soragna-Roccabianca, Calestano,
Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Monchio delle Corti, Noceto, Polesine Zibello, Salsomaggiore
Terme, Sissa Trecasali-San Secondo P.se, Terenzo, Tornolo, Unione Appennino Parma Est, Unione
Bassa Est Parmense, Unione Bassa Val Taro, Unione Pedemontana Parmense, Varano dé Melegari,
Varsi

e, per conoscenza

Al Procuratore Generale presso la Corte di Appello - Bologna
Al Presidente del Tribunale - Parma
Al Presidente del C.O.A. - Parma
Al Presidente della Camera Penale - Parma

Oggetto: Legge 24 novembre 2023, n. 168 (*Disposizioni per il contrasto della violenza domestica*) –
Seguito direttiva n. 20/2023 del 6.12.2023 –

**Linee guida operative in tema di ammonimento da parte del Questore ai sensi degli artt. 8 del decreto-
legge n. 11/2009 e 3 del decreto-legge n. 93/2013**

Il presente provvedimento fa seguito alla *direttiva* n. 20/2023 del 6.12.2023, con cui sono state fornite le prime indicazioni sulla legge 24 novembre 2023, n. 168, con contestuale riserva di ulteriori e più specifiche *linee guida* sui diversi settori interessati dalla legge.

Con la presente direttiva ¹ vengono dettate *linee guida* operative in tema di **ammonimento** del Questore ² (argomento trattato nel capitolo 1 della direttiva n. 20/2023, ff. 4-8, alla quale si fa integrale rinvio per evitare inutili ripetizioni), con la finalità di armonizzare tra loro gli ambiti di rispettiva competenza del Questore e della Procura della Repubblica.

ooooo

¹ Il contenuto della presente *direttiva* ha formato oggetto di preliminare confronto sia con i Magistrati togati dell'Ufficio (riunione dell'11.12.2023), sia con il Questore di Parma.

² Si rammenti che l'ammonimento è previsto dagli **artt. 8 del decreto-legge n. 11/2009** e **3 del decreto-legge n. 93/2013**, entrambi modificati dalla legge n. 168/2023, rispettivamente dall'art. 1, comma 3 (D.L. 11/2009) e dall'art. 1, commi 1 e 2 (D.L. 93/2013)

In estrema sintesi si può sostenere che -al fine di intensificare l'attività di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica- la riforma di cui alla legge 168/2023, in vigore dal 9/12/2023, ha disegnato un sistema integrato di tutela delle vittime, nel quale l'intervento del Questore in via amministrativa si pone in un rapporto di complementarietà con l'azione svolta dall'Autorità Giudiziaria mediante l'adozione delle misure cautelari previste dal codice di procedura penale.

Sebbene l'istituto dell'ammonimento del Questore si collochi su un piano autonomo e distinto rispetto alle determinazioni che presiedono l'esercizio dell'azione penale e cautelare da parte dell'Autorità Giudiziaria -trattandosi di un provvedimento di natura ampiamente discrezionale, adottato in chiave squisitamente preventiva e dissuasiva, basato su presupposti diversi da quelli penali, in cui la valutazione amministrativa non è diretta a stabilire una responsabilità, bensì è finalizzata esclusivamente a prevenire la commissione di reati, sulla scorta di un giudizio prognostico relativo alla mera sussistenza di un pericolo- appare indubbiamente necessario prevedere forme di coordinamento tra il Questore e la Procura della Repubblica, per le possibili reciproche interferenze tra le rispettive prerogative, avuto riguardo alle conseguenze che l'adozione dell'istituto dell'ammonimento avrà nel procedimento penale, quali la perseguibilità di ufficio e l'aumento di pena per determinati reati, se commessi dall'ammonito.

Appare necessario, pertanto, da un lato garantire un costante flusso di informazioni al Questore da parte delle altre forze di polizia in ordine a tutte le situazioni in astratto legittimanti l'adozione dell'ammonimento, onde consentire al Questore di assumere anche d'ufficio le determinazioni di sua competenza in materia di ammonimento; dall'altro lato, assicurare che l'ammonimento del Questore (proprio per la sua autonomia e la diversità dei presupposti rispetto all'azione dell'Autorità Giudiziaria), si armonizzi con le attività di quest'ultima, nell'interesse delle rispettive finalità; il tutto secondo quanto in dispositivo meglio specificato.

Tanto premesso, sentiti il Questore di Parma ed i Magistrati togati dell'Ufficio;

DISPONE

quanto segue:

1) al fine di consentire al Questore di valutare l'eventuale adozione dell'**ammonimento** previsto dagli artt. 3 del D.L. 14.8.2013, n. 93 e 8 D.L. 23.2.2009, n. 11 (così come modificati dalla legge n. 168/2023), gli **organi di Polizia giudiziaria** in indirizzo **trasmetteranno**, oltre che alla Procura della Repubblica, **anche** alla Questura di Parma - Divisione Anticrimine, a mezzo pec:

(a) le **annotazioni relative agli interventi effettuati** (presso le abitazioni o per strada) **a seguito di segnalazione di fatti potenzialmente riconducibili alla violenza domestica**, anche in assenza di querela;

(b) le **informative relative ai seguenti reati, consumati o tentati, limitatamente a quelli commessi nell'ambito della "violenza domestica"**³:

- percosse (art. 581 c.p.)
- lesioni personali (art. 582 c.p.)
- violenza privata (art. 610 c.p.)
- minaccia grave (art. 612, secondo comma, c.p.)
- atti persecutori (art. 612-bis c.p.)
- diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.)
- violazione di domicilio (art. 614 c.p.)
- danneggiamento (art. 635 c.p.).

2) Nel caso in cui il Questore -sulla base delle informative e/o delle annotazioni di cui al punto 1)- sia orientato per l'adozione dell'ammonimento, segnalerà tale orientamento al Magistrato

³ L'art. 3 del decreto-legge n. 93/2013 definisce la violenza domestica come "uno o più atti, gravi ovvero non episodici o commessi in presenza di minorenni, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima".

assegnatario del procedimento ⁴, che -qualora ritenga che l'adozione dell'ammonimento possa arrecare pregiudizio alle indagini in corso o possa comportare un astratto pericolo per la persona offesa ⁵- ne farà tempestiva segnalazione al Questore, in vista delle autonome determinazioni da parte di quest'ultimo.

3) La segnalazione preventiva di cui al punto precedente, da parte del Questore, non è dovuta qualora -sulla base delle informative e/o delle annotazioni di cui al punto 1)- emerga che il destinatario dell'ammonimento sia già a conoscenza della potenziale esistenza di un procedimento penale a suo carico (a titolo di mero esempio: nel caso in cui vi sia stato un verbale di identificazione; oppure nel caso in cui vi sia stato un intervento delle forze di polizia in sua presenza).

4) Allorquando il Questore avrà adottato un provvedimento di ammonimento, dopo la notifica all'interessato, esso sarà tempestivamente inserito allo SDI da parte della Questura, affinché sia reso conoscibile alle altre forze di polizia.

5) Ai fini della redazione delle informative per taluno dei reati di cui al punto 1), nonché delle annotazioni o segnalazioni riconducibili ai casi di *violenza domestica*, gli organi di Polizia giudiziaria procederanno a verificare se, dallo SDI, emerge l'esistenza di un provvedimento di *ammonimento* a carico di una delle parti interessate, facendone menzione (anche in caso negativo) nell'informativa/annotazione indirizzata alla Procura della Repubblica.

6) Il Magistrato assegnatario del procedimento, qualora nell'informativa/annotazione si faccia menzione di un ammonimento, ne farà richiesta al Questore in vista della sua utilizzazione procedimentale o processuale (perseguibilità di ufficio; aumento di pena in caso di condanna).

La presente direttiva entra in vigore immediatamente.

Si pubblichino sul sito web della Procura di Parma

Parma, 13.12.2023

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

dott. Alfonso D'Avino



D'AVINO ALFONSO
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA
13.12.2023 10:02:24
GMT+01:00

⁴ Il n° di Registro generale del procedimento ed il nome del magistrato procedente potranno essere richiesti dal Questore alla Segreteria del Procuratore della Repubblica.

⁵ L'astratto pericolo potrebbe configurarsi, ad esempio, nel caso in cui l'indagato non sia (ancora) a conoscenza dell'eventuale denuncia/querela a suo carico e vi sia perdurante coabitazione tra persona offesa ed indagato.